



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Sezione Osservatorio Fitosanitario

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Osservatorio Fitosanitario
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00066 del 18/04/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 181

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 181/DIR/2025/00068

OGGETTO: Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i.- DGR 1593 del 25/11/2024 – Misure fitosanitarie di lotta al vettore nell’ambito del piano per il contrasto ed il controllo di Xylella fastidiosa – Aree con altitudine superiore a 200 m slm.



Il giorno 18/04/2025,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;
- La D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- La D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto “Conferimento incarico della Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale”;
- La D.G.R. n. 788 del 11/06/2024 avente ad oggetto “Proroga incarico di direzione della Sezione Osservatorio Fitosanitario afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale”;
- La D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- La D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante <Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale>;
- La DDS n. 51 del 03/05/2024 di conferimento degli incarichi delle Elevata Qualificazione ai dipendenti dalla Sezione Osservatorio fitosanitario, rettificata dalla determina n. 124 del 03/10/2024.

VISTI ALTRESI'

- il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 e s.m.i. della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre



2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

- Il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 24/01/2022 "Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*)";
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2024/2507 del 26/09/2024 che modifica l'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure contro i vettori della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*);
- La DGR n° 1593 del 25/11/2024 di approvazione del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) in Puglia 2024-2026", modifica e integrazione dello schema di convenzione con l'Agenzia per le attività irrigue e forestali.

PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserito nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031.
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante e le aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento.
- L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.
- In Puglia sono state individuate piante infette a tre sottospecie di *Xylella fastidiosa* e precisamente *X. f. fastidiosa* - *X. f. pauca* - *X. f. multiplex* e sono state istituite le rispettive aree delimitate.

PRESO ATTO CHE

- Il comma 2 dell'art. 8 del Reg. (UE) 2024/2507 prevede che l'Autorità competente applichi pratiche agricole per il controllo della popolazione dei vettori di *Xylella fastidiosa* in tutti i suoi stadi nelle aree indenni, nelle aree delimitate e almeno nelle zone infette delle aree non agricole. Le pratiche agricole comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, a seconda dei casi, in funzione delle condizioni locali.
- Il Piano di azione, approvato con deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n. 1593/2024, prevede che:
 - l'Osservatorio definisca una strategia di controllo dei vettori sulla base dei risultati del monitoraggio vettori di *Xylella fastidiosa*;
 - l'applicazione delle misure di lotta allo stadio giovanile del vettore, così come previsto nel richiamato Piano d'azione, è obbligatoria nell'intero agro comunale dei comuni ricadenti, anche parzialmente, nelle aree



- delimitate e nei comuni ricadenti nella Piana degli olivi secolari;
- l'Osservatorio può disporre l'applicazione obbligatoria di tali misure anche in comuni ricadenti al di fuori delle aree delimitate in relazione alla valutazione del rischio fitosanitario.
 - L'Osservatorio fitosanitario con determina n° 47 del 26/03/2025 e circolare Prot. N. 0167185/2025 del 31/03/2025 ha prescritto che devono essere applicate le misure obbligatorie di lotta allo stadio giovanile del vettore, consistenti nelle lavorazioni superficiali del terreno (aratura o fresatura o erpicatura o trinciatura), entro il 15 aprile, successivamente prorogato al 23 aprile con determina n° 61 del 14/04/2025 a causa delle condizioni metereologiche:
 - nell'intero agro dei comuni con altitudine inferiore a 200 metri slm, quali: Bari, Bitetto, Bitritto, Capurso, Carovigno, Cellamare, Giovinazzo, Modugno, Mola di Bari, Noicattaro, Palagiano, Rutigliano, Triggiano e Valenzano;
 - nelle aree con altitudine inferiore a 200 metri slm dei seguenti comuni: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Binetto, Bitonto, Casamassima, Castellana Grotte, Castellaneta, Cisternino, Conversano, Crispiano, Fasano, Ginosa, Grumo Appula, Laterza, Massafra, Monopoli, Mottola, Ostuni, Palagianello, Palo del Colle, Polignano a Mare, Sannicandro di Bari, Statte, Toritto, Turi;

inoltre, ha prescritto di mantenere i territori sopra elencati, privi di erbe spontanee o con un cotico erboso di max 10 cm per chi esegue la trinciatura, sino al 30 aprile 2025.

VISTA

La determina n° 59 del 14/04/2025 con la quale, a seguito del rinvenimento di una pianta di olivo infetta a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* in agro di Minervino delle Murge, è stata istituita la relativa area delimitata.

CONSIDERATO CHE

- L'adozione di pratiche agronomiche annuali per il controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori nel territorio regionale quali arature, fresature, erpicature e trinciature è, allo stato attuale delle conoscenze, una misura fitosanitaria indispensabile per limitare la densità di popolazione di insetti vettori e, di conseguenza, la diffusione dell'organismo nocivo;
- Le misure obbligatorie di lotta al vettore sono state condivise con le associazioni di categoria e con il comitato tecnico scientifico della Regione Puglia nella riunione tenutasi il 24/03/2025;
- Nelle zone ad altitudine di circa 300-350 metri slm, sono presenti neanidi al III-IV stadio di sviluppo e un andamento climatico mite può accelerare lo sviluppo dell'insetto vettore anche nelle zone a maggiore altitudine.

DATO ATTO CHE

Il controllo del territorio finalizzato alla verifica della corretta esecuzione delle misure



fitosanitarie è effettuato dall'Osservatorio avvalendosi dei Carabinieri Forestali, anche con l'ausilio di rilievi aerofotogrammetrici effettuati nei periodi di esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie.

RITENUTO NECESSARIO

- Dovere applicare le misure obbligatorie di lotta allo stadio giovanile del vettore, consistenti in lavorazioni superficiali del terreno (aratura o fresatura o erpicatura o trinciatura), entro il 12 maggio p.v., nelle seguenti aree:
 - nell'intero agro dei comuni con altitudine superiore a 200 metri slm, quali: Alberobello, Altamura, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Locorotondo, Martina Franca, Minervino Murge, Noci, Putignano, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle;
 - nelle aree con altitudine superiore a 200 metri slm dei seguenti comuni: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Binetto, Bitonto, Casamassima, Castellana Grotte, Castellaneta, Cisternino, Conversano, Crispiano, Fasano, Ginosa, Grumo Appula, Laterza, Massafra, Monopoli, Mottola, Ostuni, Palagianello, Palo del Colle, Polignano a Mare, Sannicandro di Bari, Statte, Toritto, Turi.
- Dover raccomandare, l'applicazione delle misure di lotta allo stadio giovanile del vettore, consistenti nelle lavorazioni superficiali del terreno (aratura o fresatura o erpicatura o trinciatura), con la stessa tempistica, anche:
 - nelle aree e in tutti i comuni con altitudine superiore a 200 metri slm del restante territorio regionale;
 - oliveti, frutteti e vigneti, ricadenti nelle aree protette definite ai sensi della legge 394/91.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

Il presente atto è stato sottoposto a Valutazione di Impatto di Genere (cfr. DGR n. 1161 del 7/8/2024 concernente "Approvazione modifiche ed integrazioni alle <Linee guida per la predisposizione delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale.>, adottate con D.G.R. n. 2100 del 2019" e l'impatto di genere stimato risulta neutro.



ADEMPIMENTI CONTABILI

di cui alla l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e d.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- Di applicare le misure obbligatorie di lotta allo stadio giovanile del vettore, consistenti in lavorazioni superficiali del terreno (aratura o fresatura o erpicatura o trinciatura), entro il 12 maggio p.v., nelle seguenti aree:
 - nell'intero agro dei comuni con altitudine superiore a 200 metri slm, quali: Alberobello, Altamura, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Locorotondo, Martina Franca, Minervino Murge, Noci, Putignano, Sanniciale di Bari, Santeramo in Colle;
 - nelle aree con altitudine superiore a 200 metri slm dei seguenti comuni: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Binetto, Bitonto, Casamassima, Castellana Grotte, Castellana Grotte, Cisternino, Conversano, Crispiano, Fasano, Ginosa, Grumo Appula, Laterza, Massafra, Monopoli, Mottola, Ostuni, Palagianello, Palo del Colle, Polignano a Mare, Sannicandro di Bari, Stante, Toritto, Turi;
- Di stabilire che le suddette lavorazioni dei terreni devono essere eseguite da:
 - proprietari/conduttori di terreni agricoli;
 - proprietari/gestori (soggetti pubblici e privati) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali, superfici demaniali.
- Di informare che i soggetti pubblici possono delegare l'esecuzione di tali attività agli agricoltori ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 rubricato "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
- Di stabilire che la presente misura fitosanitaria non va applicata nelle seguenti aree:
 - aree protette definite ai sensi della legge 394/91;
 - boschi;
 - pinete;
 - giardini privati.
- Di raccomandare, l'applicazione delle misure di lotta allo stadio giovanile del vettore, consistenti nelle lavorazioni superficiali del terreno (aratura o fresatura o erpicatura o trinciatura), con la stessa tempistica, anche:
 - nelle aree e in tutti i comuni con altitudine superiore a 200 metri slm del



- restante territorio regionale;
- negli oliveti, frutteti e vigneti, ricadenti nelle aree protette definite ai sensi della legge 394/91.
- Eventuali proroghe, dovute a:
 - condizioni meteorologiche avverse che rendono impossibile la lavorazione dei terreni;
 - risultanze del monitoraggio del vettore che consentono di allungare il periodo in cui il terreno deve essere mantenuto privo di erbe spontanee;

saranno comunicate dall'Osservatorio mediante determinazioni dirigenziali e pubblicate sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da pagine progressivamente numerate e sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it – Sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale, all'Assessore all'Agricoltura e alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i successivi adempimenti.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. "Gestione dell'emergenza fitosanitaria Xylella fastidiosa pauca"
Francesco Palmisano

E.Q. "Programmazione e gestione fitosanitaria"
Anna Percoco

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
Salvatore Infantino